Caltavuturo Scillato Sclafani bagni

Unione dei Comuni
Val d'Himera
Settentrionale
Via G.Falcone n.41,Cap.90022 Caltavuturo, (PA)
P.I. e C.F.: n.05488730820
Tel:0921/547311; fax 0921/541585

STATUTO

Unione dei Comuni

Val D 'Himera Settentrionale

Caltavuturo - Scillato - Sclafani Bagni- Valledolmo

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
OGGETTO

Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell' atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo, Unione, composta dai Comuni *di Caltavuturo, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo.*

L'Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata *"Unione Val d'Himera Settentrionale"* e il suo territorio coincide con l'intero territorio dei quattro comuni che la costituiscono.

La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni con termini con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'Assemblea dell'Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

L'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti delibera nella prima seduta utile l'adozione del simbolo dell'unione da riprodurre anche a mezzo stendardo.

ART. 2
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio degli enti che la compongono e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva cd unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili. Sono obiettivi dell'Unione:

- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
- migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse;
- ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

  definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

ART. 3
DURATA

L'unione ha una durata di nove anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 4
RECESSO E SCIOGLIMENTO

Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di due anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Gli effetti del recesso decorreranno dall' esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.

Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione determina lo scioglimento della stessa. In caso di scioglimento dell'unione il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell' Ente.

Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.

ART. 5
SEDE

L'Unione ha la propria sede legale presso il Comune di Caltavuturo nella sede comunale sita in Via Giovanni Falcone n. 41.

L'Unione ha la propria sede operativa presso il Comune del Sindaco che svolge la funzione di Presidente.

I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purchè compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

Presso la sede dell'Unione, è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione da adattarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire stabilmente la Sede dell'Unione in uno dei Comuni aderenti.

In fase di primo avvio dell'Unione il domicilio postale, elettronico e fiscale è individuato presso la sede municipale del Comune di Caltavuturo.

ART. 6
OGGETTO

All'Unione possono, essere affidate, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le competenze amministrative concernenti le funzioni e i servizi sotto elencati:

- Studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione territoriale ed insediamenti produttivi e servizi alla produzione
- Polizia municipale
- Servizi demografici e statistici

- Gestione servizi uffici tecnici
- Servizi Sociali
- Servizi di protezione civile
- Affari legali e contenzioso
- Gestione servizi mattatoio
- Gestione e valutazione del personale
- Contrattazione decentrata unica e relazioni sindacali
- Servizi finanziari
- Manutenzione reti civiche
- Servizio tributi
- Servizio di trasporto scolastico
- Gestione mense scolastiche
- Servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla protezione e prevenzione
- Gestione sistemi informatici integrati, formazione, aggiornamento professionale dipendenti dei Comuni associati, nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale
- Interventi in materia di formazione e di servizi scolastici
- Servizi di comunicazione, pubbliche relazioni ed URP
- Promozione attività culturali, ricreative e turistiche di carattere sovracomunale e gestione delle stesse
- Gestione appalto servizio di tesoreria
- Ufficio politiche comunitarie
- Sportello unico per le attività produttive
- Servizi museali
- Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
- Ufficio progettazione Comune
- Ufficio gestione sanatoria edilizia
- Servizio civile e attività di volontariato
- Pulizia immobili comunali
- Manutenzione e gestione impianti di pubblica di pubblica illuminazione
- Gestione e manutenzione impianti sportivi
- Gestione procedure attuazione normativa sulla privacy
- Gestione associata delle manutenzioni e delle infrastrutture urbane e rurali

All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.
Il trasferimento delle competenze di tutte o in parte di cui al presente articolo comma 1 verrà deliberato, previo studio dettagliato di tipo amministrativo, organizzativo e finanziario, dai comuni di norma entro il mese di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell'unione e già assunti dai Consigli comunali.
La Giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.
Le funzioni di cui al comma 1 dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.
All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali modificativa del presente Statuto.
A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.
L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge. Il

trasferimento di una funzione o di un servizio pubblico implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni, nonché nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.
A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, connesse a quel servizio. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento delle loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, al contenimento dei costi, al pari trattamento di tutti i cittadini dei comuni aderenti rispetto alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi resi.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 7
ORGANI

Sono organi dell'Unione:

a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;

ART. 8
ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Unione è composta da 16 membri di cui quattro di diritto, sono i Presidenti dei Consigli Comunali dei quattro Comuni aderenti all'Unione e da dodici eletti dai Consigli comunali tra i Consiglieri Comunali in carica così ripartiti: quattro componenti eletti dal Comune di Caltavuturo, due eletti dal Comune di Scillato e due eletti dal Comune di Sclafani Bagni, quattro eletti dal Comune di Valledolmo.Tale composizione è effettuata al fine di consentire all'interno dell'Assemblea dell'Unione la rappresentanza delle minoranza in misura paritaria.

Nel caso di gestione commissariale del Comune, il Commissario insediato partecipa alle riunioni dell'Assemblea esprimendo voto plurimo corrispondente al numero dei rappresentanti assegnati complessivamente al Comune di riferimento.

Il Consiglio comunale elegge i componenti dell' Assemblea attraverso scrutinio segreto e con voto limitato ad uno per garantire l'elezione della minoranza. Nei Comuni ai quali sono assegnati quattro componenti la minoranza consiliare deve essere rappresentata da due componenti, nei Comuni ai quali sono assegnati due componenti la minoranza consiliare deve essere rappresentata da un componente. A tal fine in caso di parità di voto vengono eletti i consiglieri più giovani d'età fermo restando il rispetto delle proporzioni di cui al presente comma.

La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Ente all'Unione.

I componenti dell'Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.

L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti.

Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea in caso che uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.

La presidenza dell'Assemblea è attribuita ai Presidenti del Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione e ruota secondo le modalità di seguito riportate: dodici mesi il Presidente del Consiglio Comunale di Sclafani Bagni, diciotto mesi il presidente del Consiglio Comunale di Caltavuturo, dodici mesi il Presidente del Consiglio Comunale di Scillato, diciotto mesi il

Presidente del Consiglio comunale del comune di Valledolmo. L' Assemblea dell'Unione prende atto nella prima riunione utile dell'insediamento del Presidente dell'assemblea. In caso di rinuncia alla carica di Presidente dell'Assemblea da parte del presidente del Consiglio Comunale di turno, nonché dei presidenti dei Consigli, membri di diritto dell'Assemblea, subentrano di diritto i Vice Presidenti dei Consigli Comunali dei rispettivi Comuni.

La prima riunione dell'Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune ove è stato eletto domicilio formale dell'Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal Presidente uscente.

Il regime delle indennità e/o gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri ed al Presidente dell'Assemblea è stabilito dalla legge.

L'Assemblea elegge nella prima riunione di insediamento un Vice Presidente dell' assemblea tra i componenti indicati dalle minoranze dei Consigli Comunali aderenti all' Unione secondo la seguente successione temporale: dodoci mesi il rappresentante della minoranza consiliare del Comune di Sclafani Bagni, diciotto mesi il rappresentante della minoranza consiliare del Comune di Caltavuturo, dodici mesi il rappresentante della minoranza consiliare del Comune di Scillato, diciotto mesi il rappresentate della minoranza consiliare del comune di Valledolmo. Nel caso di turno delle vicepresidenza di un comune la cui minoranza consiliare è rappresentata da due componenti, essi designeranno chi dovrà assumere le funzioni di vicepresidente dell'Assemblea. In caso di mancata designazione o comunque di mancato accordo, il vice Presidente sarà eletto dai componenti dell'Assemblea a scrutinio segreto, tra i due componenti aventi titolo.

Il Vice Presidente dell'assemblea svolge le funzioni di presidente in assenza dello stesso o in caso di suo impedimento.

ART. 9
COMPETENZE

L'Assemblea dell'Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne è appositamente regolamentate.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea l'adozione di tutti quegli atti riservati, dalla legislazione regionale, al Consiglio Comunale.

ART. 10
SESSIONE E CONVOCAZIONE

L'attività dell'Assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire, con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax o mail o pec, nel domicilio eletto

nel territorio del comune. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell' albo pretori on line o almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.

Le sedute dell'Assemblea di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

L'Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applica la legislazione regionale in materia.

ART. 11
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente dell'Assemblea, le linee Programmati che relative alle azioni e ai progetti da realizzare con cadenza triennale;

Ciascun consigliere componente l'Assemblea ha il pieno diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell'Assemblea.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmati che. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, previo esame del grado di realizzazione delle linee programmati che e degli interventi previsti.

ART. 12
COMPONENTI L'ASSEMBLEA

Lo status dei componenti dell'Assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.

Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del Procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest' ultimo termine, l'Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificativi presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Commissione Commissariale è componente di diritto dell'Assemblea.

La sostituzione del consigliere dichiarato decaduto avviene con riferimento al Comune di appartenenza e con le stesse modalità di elezione previste all' art. 8.

ART. 13
DIRITTI E DOVERI

I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale fermo restando la convocazione in altra sede in presenza di apposita richiesta condivisa da tutti i Comuni aderenti.

ART. 14
PRESIDENTE

La Presidenza dell'Unione viene assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione secondo il seguente ordine cronologico: dodici mesi il Sindaco di Sclafani Bagni, diciotto mesi il Sindaco di Caltavuturo, dodici mesi il Sindaco di Scillato, diciotto mesi il Sindaco del comune di Valledolmo. Della nomina del Presidente il Consiglio direttivo prende atto nella prima seduta utile.

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti il Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.

Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Il regime delle indennità da corrispondere al Presidente dell'Unione dei Comuni è stabilito dalla legge.

ART. 15
VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, è il componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.

ART. 16
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo di impulso e di indirizzo, collabora con il Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Riferisce annualmente all'Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

Il Presidente può affidare ai singoli componenti il direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Rientra nelle competenza del Consiglio Direttivo l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla Giunta Municipale.

ART. 17
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni o da un loro delegato purché componente della Giunta del Comune di appartenenza e si costituisce autonomamente dopo la costituzione dell'Assemblea.

Lo status dei componenti del Consiglio Direttivo è quello previsto per gli assessori nei Comuni.

Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Gestione Commissariale è componente di diritto del Consiglio Direttivo; nel caso in specie il Commissario componente del Consiglio Direttivo non potrà ricoprire la carica di Presidente e/o Vice Presidente.

ART.18
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Le sedute sono pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo si applica la legislazione regionale in materia.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 19

PARTECIPAZIONE POPOLARE

L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurasse il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 20
ACCESSO AGLI ATTI

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell' Amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.

La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 21
DIRITTO DI INFORMAZIONE

Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretori o dei singoli Comuni.

ART. 22
ISTANZE

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART. 23
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all'apposito regolamento.

ART. 24
CITTADINANZA DELL'UNIONE

I cittadini residenti nei Comuni aderenti all'Unione assumendo il diritto di cittadinanza nel proprio Comune di residenza assumono contemporaneamente e automaticamente il requisito di cittadini dell'Unione dei Comuni e in quanto tali diventano titolari di diritti da far valere direttamente nei confronti degli organi di rappresentanza e di gestione dell'Unione medesima in relazione alle sue competenze fissate dal presente Statuto e da altre che la legge potrà assegnare.

I cittadini dell'Unione dei Comuni le cui attività lavorative e produttive si svolgono in

territorio di Comune dell'Unione diverso da quello di residenza sono titolari al pari degli stessi cittadini residenti di uguali diritti e doveri.

Ciascun Comune dell'Unione è tenuto a considerare nella gestione delle politiche settoriali attive dell'Ente la generalità dei residenti quale quella risultante da tutti i residenti dei comuni aderenti all'Unione.

Ai loghi propri dei Comuni dell'Unione è affiancato con evidenza la dizione comune aderente all'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale (Caltavuturo- Sclafani Bagni Scillato -Valledolmo).

ART. 25
RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L'UNIONE

L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

ART. 26
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

ART. 27
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE

L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

ART. 28
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:

- Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- Indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 29
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, razionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito all'Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione attribuita al Segretario dell'Unione e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

ART. 30
UFFICI E PERSONALE

La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:

a) personale comandato dai Comuni

b) personale convenzionato con i Comuni o comunque incaricato secondo le previsioni di legge

I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.

Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale del singoli comuni aderenti. In caso di mancanza di professionalità specifiche all'interno dei Comuni l'Unione può avvalersi di personale esterno con contratto di diritto privato a tempo determinato o con rapporto di consulenza. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

ART. 31
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 32

SEGRETARIO DELL'UNIONE

Il Presidente dell'Unione nomina Segretario dell'Unione uno dei Segretari Comunali dei Comuni aderenti. Resta inteso che le funzioni di Segretario dell'Unione possono prevedere, su determinazione del Presidente, un avvicendamento tra i Segretari Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione. Nel caso di rinuncia (o impedimento) all'incarico da parte dei Segretari dei Comuni appartenenti all'Unione, il Presidente può nominare un Segretario Comunale titolare di altra sede di segreteria.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Unione

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione;
- roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Il Segretario è nominato per un periodo massimo pari alla durata del mandato del Presidente, salvo rinnovo dell'incarico.

Al Segretario dell'Unione, anche qualora vengano affidate funzioni aggiuntive rispetto a quelle tipiche della funzione di assistenza, verbalizzazione e consultiva agli organi di governo, spetta un compenso forfetario annuo lordo non superiore al 30% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 15.05.2001 e s. m. e i.

ART. 33
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I Responsabili del servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, ovvero assegnate al segretario dell'Unione sulla base delle proprie specifiche competenze e professionalità.

Essi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo attraverso il segretario, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

ART. 34
COLLABORAZIONI ESTERNE

Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

ART. 35
ATTIVITA' FINANZIARIA

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo dell' imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

La Finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell'anno precedente e comunque non superiore all'importo risultante dall'ultimo consuntivo approvato relativo alla funzione/servizio trasferito all'Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all'Unione; nei casi di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva prevista;
- trasferimenti operati dai Comuni, a titolo di anticipazione, per fare fronte a temporanee carenze di cassa;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- donazioni;
- altre entrate

ART. 36
RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE

L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa, qualora previsti.

Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.

Le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell'ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell'Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma uno continuino ad essere introitate dai singoli comuni.

E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

ART. 37
BILANCIO E PROGRAMMAZI0NE FINANZIARIA

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.

Le modalità organizzativi per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

ART.38
CONTROLLO ECONOMICO

Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART.39
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

La revisione economico-finanziaria è affidata all'Organo Monocratico di Revisione, nominato dall'Assemblea ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e della legislazione regionale in materia.

ART. 40
SERVIZIO DI TESORERIA

In sede di prima applicazione il servizio di Tesoreria dell'ente è svolto dal Tesoriere del Comune ove ha sede l'Unione.

In via ordinaria il servizio di Tesoreria dell'Unione è svolto da un Tesoriere scelto con le procedure previste a legislazione vigente al momento della individuazione. Ove si verificassero le condizioni per cui i servizi di Tesoreria degli enti associati arrivassero tutti alla medesima scadenza, è possibile ricorrere ad un Tesoriere unico dell'Unione e degli Enti associati, tramite conforme delibera dei consigli comunali dei comuni aderenti.

L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto ad dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.

Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 41
PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto, deliberate dall'Assemblea dell'Unione, sono inviate ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti per la loro approvazione, con le modalità e le procedure previste dall'art. 1, comma 1) lett. a) della l.r. 48/91 e s.m.i.

ART. 42
APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è approvato con le modalità di cui alla normativa richiamata all'art. 41, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio on line dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio on line di tutti i Comuni aderenti.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

ART 43.
COSTITUZIONE

L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'unione.

Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l'unione e successivamente rimborsate dall'Unione.

Le funzioni/servizi di cui all'art. 6 del presente Statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli Enti aderenti all'Unione sino a quando l'Unione stessa non avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti; i provvedimenti di cui al presente comma devono essere adottati all'unanimità da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 44
NORME FINANZIARIE

L'Unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento un piano di spesa autorizzatorio.

Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in relazione ai criteri di cui al precedente Titolo V.

ART. 45
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti locali.